

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO GIAN LUCA

Nella seduta del 02/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I fatti sono stati così ricostruiti dalla parte ricorrente.

La ricorrente premette di essere titolare di una apertura di credito concessa dalla banca, oggetto di modifica contrattuale nell'ottobre 2013.

Lamenta che, a partire dall'estratto conto successivo a tale modifica (dunque a partire dall'ultimo trimestre 2013) e fino al momento di presentazione del ricorso, sono state addebitate in conto voci che, a suo parere, sarebbero illegittime poiché ultronee rispetto alla commissione onnicomprensiva prevista per detta apertura di credito. In particolare, illegittime sarebbero le spese di liquidazione (conteggio interessi) e le spese fisse di chiusura trimestrale.

Nel rivolgersi all'ABF, chiede quindi la restituzione di tali addebiti, pari ad *“euro 40 (15+25) al 31-12-13 ed euro 70 (15x4+25) per l'anno 2014”* e la non applicazione delle stesse voci in futuro.

Con le controdeduzioni, l'intermediario richiama la premessa di parte ricorrente, quantificandola in € 125,00 a titolo di *“spese fisse di chiusura e spese di liquidazione”*; sostiene che la commissione onnicomprensiva vada applicata sempre, in tutti i casi in cui vi è la messa a disposizione di un affidamento e non vada riferita al conto corrente, laddove le spese di liquidazione e le spese fisse di chiusura, contestate nel caso in

esame, siano applicate sul conto corrente in quanto tale indipendentemente dall'affidamento. Ciò in applicazione del disposto contrattuale.

Con le proprie repliche, la ricorrente ha contestato la tesi di controparte, asserendo che:

- *“le [...] Spese di chiusura [...] non sono costi fissi del conto corrente ma oneri connessi al conteggio degli interessi debitori trimestrali dell'apertura di credito dato che venivano e vengono applicati nelle competenze TRIMESTRALI; inoltre detta commissione trimestrale veniva applicata anche PRIMA dell'introduzione delle Commissione Omnicomprensiva introdotta dal 30.10.2013”;*
- *“[...] le Spese di Liquidazione [sono] conness[e] alla gestione dell'apertura di credito dato che venne applicata anche prima dell'introduzione dal 30.10.2013 della Commissione Omnicomprensiva”.*

L'intermediario ha presentato brevi controrepliche, ribadendo che la Commissione Omnicomprensiva viene applicata in tutti i casi in cui vi è la messa a disposizione di un affidamento e non va riferita al conto corrente, mentre le spese di liquidazione e le spese fisse di chiusura vengono applicate trimestralmente sul conto corrente indipendentemente dall'affidamento. *“Il tutto come da contratto di apertura di credito in conto corrente regolarmente sottoscritto e da fogli informativi previsti dalle norme di trasparenza delle operazioni e di servizi bancari”.*

Ciò premesso, la società ricorrente chiede il rimborso degli *“addebiti non dovuti per Spese di Chiusura e Spese di Liquidazione Interessi pari rispettivamente ad euro 40 (15+25) al 31-12-13 ed euro 70 (15x4+25) per l'anno 2014, nonché sia inibita l'applicazione futura delle stesse”.*

L'intermediario chiede che il ricorso venga rigettato.

DIRITTO

La società ricorrente contesta la legittimità di alcune commissioni e spese addebitate sul proprio conto corrente.

Nel merito, occorre premettere che la domanda della ricorrente pare contenere un errore di calcolo (l'importo di 70 euro si riferisce in realtà ad una sommatoria che porta ad un totale di 85 euro). Ad ogni modo, lo stesso intermediario riconduce la richiesta alla restituzione di € 125,00 per gli anni 2013-2014. La ricorrente, inoltre, chiede che le spese contestate non vengano in futuro applicate poiché, a suo parere, rientranti nella commissione onnicomprensiva.

L'avvenuto addebito delle commissioni, nella misura sopra indicata, non è oggetto di contestazione ed è anzi provato *per tabulas* dalle parti (cfr. e/c III trimestre 2013 prodotto dalla ricorrente nonché e/c prodotti dalla resistente).

La resistente, che sostiene che le spese non siano collegate all'affidamento ma al conto, fonda la legittimità dell'addebito sul disposto contrattuale, il cui testo non richiama né produce.

Viste le risultanze istruttorie, il Collegio ritiene che il ricorso del cliente sia meritevole di accoglimento.

È decisiva, al proposito, la considerazione che di fronte alla contestazione del cliente in relazione all'assenza di titolo degli addebiti relativi alle spese fisse di chiusura e alle spese di liquidazione, la difesa dell'intermediario si è fondata unicamente sulla affermazione che le stesse sarebbero state conteggiate in conformità ad una previsione contrattuale, ma senza che sia stato provato il fatto costitutivo di tale eccezione, dal momento che è mancato il deposito delle norme contrattuali regolanti il rapporto di apertura di credito in conto corrente e del documento recante il dettaglio delle condizioni economiche applicate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso, il Collegio dispone che l'intermediario rimborsi € 125,00 alla società ricorrente, a ristoro degli addebiti non giustificati contrattualmente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 125,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA